

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)563

Vol. 1978/0219

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

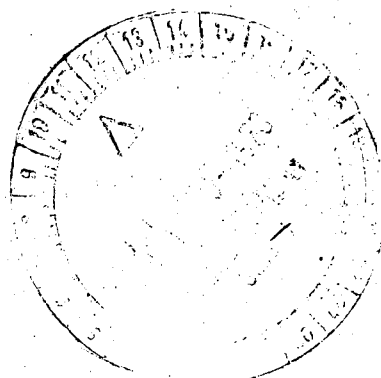
In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (78) 563 def.

Bruxelles, 24 ottobre 1978

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
CONCERNENTE L'ACCESSIONE DELLE ISOLE SALOMONE, DI TUVALU E
DELLA DOMINICA ALLA CONVENZIONE ACP/CEE DI LOME', E
PROPOSTE DI TALUNI ATTI GIURIDICI CHE SI
RIFIRESCONO A TALE ACCESSIONE



COM (78) 563 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO
CONCERNENTE L'ACCESSIONE DELLE ISOLE SALOMONE, DI TUVALU E
DELLA DOMINICA ALLA CONVENZIONE ACP/CEE DI LOMÉ', E
PROPOSTE DI TALUNI ATTI GIURIDICI CHE SI
RIFERISCONO A TALE ACCESSIONE

1. Introduzione

Le Isole Salomone, Tuvalu e la Dominica, che sono diventate indipendenti o lo diventeranno rispettivamente il 7 luglio, il 1° ottobre e il 3 novembre 1978, hanno espresso l'intenzione di chiedere l'accessione alla convenzione di Lomé.

Le formalità previste nel caso di ex PTOM che hanno ottenuto l'indipendenza, comprendono, a norma dell'articolo 89 della convenzione, l'approvazione della loro richiesta da parte del Consiglio dei ministri ACP/CEE e il deposito da parte del paese interessato di uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio; queste procedure sono già ultimate nel caso delle Isole Salomone e sono in corso per gli altri due PTOM (allegato I).

Nel frattempo il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione i testi di tre decisioni concernenti il mantenimento provvisorio dell'applicazione del regime previsto dalla decisione del 29 giugno 1976 relativa all'associazione dei PTOM alla CEE:

- per le Isole Salomone (approvato dal Consiglio il 19 luglio 1978);
- per Tuvalu (in corso di approvazione durante il mese di ottobre 1978);
- per la Dominica (in corso di esame).

Al fine di evitare ulteriori dilazioni nell'applicazione a questi Stati del regime previsto dalla convenzione di Lomé dopo la loro adesione a quest'ultima, è importante procedere fin d'ora all'approvazione di tutti gli atti giuridici necessari a tal fine.

Dato che questi atti sono simili, si è ritenuto opportuno raggrupparne la presentazione per i tre paesi, effettuando in particolare gli adeguamenti degli importi delle assegnazioni FES in una sola operazione.

2. Trasferimento delle risorse

Il paragrafo 4 dell'articolo 1 dell'accordo interno dell'11 luglio 1975 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità stabilisce testualmente:

"Nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente aderisca alla convenzione, gli importi indicati al paragrafo 3, lettera b) sono diminuiti e quelli indicati al paragrafo 3, lettera a) aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione".

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione a tal fine (allegato II).

La proposta della Commissione è stata elaborata tenendo conto della dotazione che in ordine a questi tre ex territori britannici d'oltremare, risulta dalla ripartizione già fatta dal Regno Unito secondo le modalità qui appresso e previa consultazione ed accordo della Commissione:

a) L'importo delle risorse da trasferire è composto per ciascun paese:

- dall'importo corrispondente al programma indicativo;
- aumentato della parte ad esso assegnata dal Consiglio sulle risorse destinate ai PTOM più svantaggiati;
- aumentato delle spese di delegazione attinte dalla dotazione regionale a tal fine riservata ai PTOM rispettivamente dell'Oceano Pacifico e della regione dei Caraibi;
- e diminuito, se del caso, dell'importo corrispondente al valore dei progetti già iniziati.

Il totale delle risorse da trasferire per i tre PTOM è pari a 10.917.000 UCE.

b) Nell'assegnazione agli Stati ACP questa somma è ripartita in 5.432.000 UCE di sovvenzioni e 5.485.000 UCE di prestiti speciali; questi due importi sono stati calcolati tenendo conto delle ripartizioni che in sede di modalità di finanziamento sono state adottate per ciascuno dei PTOM in questione.

Per detrarre questi importi dalle dotazioni attualmente destinate ai PTOM, si è inoltre tenuto conto delle decisioni adottate nel maggio 1978 dal Consiglio per ripartire, fra i vari PTOM, sia la parte della "riserva PTOM" loro assegnata, sia la parte dell'importo previsto per i "PTOM più svantaggiati".

- c) I trasferimenti di dotazione di questi tre PTOM nelle somme destinate agli Stati ACP sono effettuati sulla base dell'ultimo prospetto numerico in vigore, cioè quello previsto dalla decisione del Consiglio relativa all'adeguamento degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo in occasione dell'accessione di Gibuti alla convenzione di Lomé.

Dopo aver consultato la Banca europea per gli investimenti, è da ritenere che non sia necessario effettuare trasferimenti per i capitali di rischio; tuttavia, è previsto di effettuare un trasferimento globale prima della fine del 1979, quando il numero di PTOM che avranno aderito alla convenzione di Lomé dopo il Surinam, le Comore e le Seicelle, avrà raggiunto un livello critico.

Per quanto riguarda lo STABEX, si propone d'inserire nel verbale del Consiglio una dichiarazione che faccia riferimento alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno (allegato IV).

3. Adeguamento dei testi

- a) L'articolo 56 della decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 prevede che:

"Se un paese o territorio accede all'indipendenza, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, decide le modifiche necessarie alla presente decisione, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento degli importi di cui all'articolo 30".

L'adeguamento dell'articolo 30 di questa decisione in funzione del trasferimento da effettuare nell'accordo interno corrisponde alle ripartizioni indicate al precedente paragrafo 2.

D'altro canto, i nomi dei tre ex territori devono essere cancellati:

- dall'elenco dei PTOM dell'allegato I della decisione,
- dall'articolo 23, paragrafo 5, della decisione,
- dall'articolo 26 della decisione.

La Commissione propone pertanto al Consiglio di adottare una decisione a tal fine (allegato III).

b) Un elenco dei PTOM si trova inoltre:

- nell'allegato I al regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare. Pertanto la Commissione propone di modificare detto allegato.

4. Accordo CECA

L'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (con gli Stati ACP) del 28 febbraio 1975 non prevede alcuna procedura d'accessione. Ne consegue che quest'ultima non può aver luogo mediante accordo tra tutte le parti contraenti dell'accordo del 1975. Si potrebbe inoltre prevedere un accordo di contenuto identico fra gli Stati membri della CECA e il nuovo Stato ACP. Quest'ultimo a decorrere dal momento in cui è cancellato dall'elenco dell'allegato I della decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 (cfr. il precedente punto 3 a)), non può più beneficiare della decisione del 20 gennaio 1976 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, recante apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità.

.../...

e originari dei paesi e territori d'Oltremare associati alla Comunità (1).

Considerato che questo accordo è valido soltanto per 5 anni, cioè fino al 1980, e che non ha una portata economica significativa per le Isole Salomone, Tuvalu e Dominica, dal momento che queste non dispongono di alcuna industria del carbone o dell'acciaio, e dati inoltre i termini di ratifica da parte degli Stati membri di un eventuale accordo complementare, non sembra necessario proporre un provvedimento in merito.

5. Decisione da adottare da parte del Consiglio dei ministri ACP/CEE

a) L'articolo 48, paragrafo 3, della convenzione prevede:

"L'elenco degli Stati di cui al paragrafo 2 può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri se.

- uno Stato terzo in situazione economica paragonabile accede alla presente convenzione,

- ...".

Questo elenco è applicabile anche per il sistema di stabilizzazione dei proventi d'esportazione della convenzione (art. 21, par. 5).

Sennonché, le Isole Salomone, Tuvalu e Dominica sono contemplate dalla corrispondente disposizione della decisione del Consiglio del 29 giugno 1976 (art. 23, par. 5), il che indica chiaramente che la CEE le considera come PTOM meno progrediti.

.../...

(1) Cfr. art. 1, par. 1:

"I dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei paesi e territori d'oltremare di cui all'allegato I della decisione 78/568/CEE e le tasse d'effetto equivalente a tali dazi, o la riscossione di tali dazi e tasse, sono sospesi, senza che il trattamento riservato ai suddetti prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri applicano fra loro".

Questa classificazione resta valida nel quadro dei paesi ACP in considerazione del loro basso livello di reddito pro capite edella loro dipendenza da esportazioni poco diversificate, difficoltà cui si aggiungono i problemi posti dal loro isolamento e dalla loro insularità.

La Commissione raccomanda quindi al Consiglio che la Comunità adotti una posizione favorevole al Consiglio dei ministri ACP/CEE in merito all'inclusione di questi nuovi Stati ACP nell'elenco di cui all'articolo 48 (progetto di decisione: allegato IV).

- b) L'elenco di cui all'articolo 24 della convenzione comprende gli Stati ACP più poveri, ma anche quelli insulari o privi di sbocco diretto al mare.

Le Salomone, Tuvalu e Dominica, in quanto isole, devono essere automaticamente incluse in questo elenco.

Il Consiglio troverà in allegato le proposte e le raccomandazioni seguenti:

- un'informazione da pubblicare nella Gazzetta ufficiale concernente l'accessione delle Salomone, di Tuvalu e della Dominica alla convenzione ACP/CEE di Lomé (allegato I);
- una proposta di "decisione del Consiglio relativa all'adeguamento degli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975) per quanto riguarda gli Stati ACP, i paesi e territori nonché i dipartimenti francesi d'oltremare" (allegato II);
- una proposta di "decisione del Consiglio che modifica la decisione del 29 giugno 1976 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea" (allegato III);
- una proposta di "dichiarazione del Consiglio relativa allo STABEX" (allegato IV);

.../...

- una proposta di "regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultati dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori" (allegato V);
- una proposta di "decisione del Consiglio dei ministri ACP/CEE che modifica l'elenco degli Stati ACP meno sviluppati" (allegato VI).

.../...

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante adeguamento degli importi
messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo (1975)
per quanto riguarda gli Stati ACP, nonché i paesi, territori
e i dipartimenti francesi d'oltremare
(Isole Salomone, Tuvalu e Dominica)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (1), firmato l'11 luglio 1975, in appresso denominato "accordo interno", in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le Isole Salomone, Tuvalu e Dominica, ex paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità in virtù della decisione 76/568/CEE (2), sono divenuti indipendenti ed hanno presentato domanda di accessione alla convenzione di Lomé a titolo dell'articolo 89; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, rispettivamente il 27 settembre, il e il , accedendo in tal modo alla convenzione ACP-CEE di Lomé alle date suindicate;

considerando che è quindi opportuno, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, dell'accordo interno, diminuire gli importi previsti dall'articolo 1, paragrafo 3 b), di detto accordo interno per i paesi e territori d'oltremare ed aumentare corrispondentemente gli importi previsti per gli Stati ACP alla lettera a) dello stesso paragrafo;

.../...

(1) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 168

(2) GU n. L 176 dell'1.7.1976, pag. 8

considerando che si deve procedere a tale adeguamento sulla base degli importi indicati nella decisione 78/465/CEE del Consiglio (1) che ha da ultimo adeguato gli importi messi a disposizione del Fondo europeo di sviluppo a seguito della accessione alla convenzione di Lomé di ex paesi e territori d'oltremare associati,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e b), dell'accordo interno è sostituito dal seguente testo:

"a) 3.045,267 milioni di unità di conto europee per gli Stati ACP, di cui:

2.132,182 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,

442,085 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,

96,000 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali a rischio,

375,000 milioni di unità di conto europee sotto forma di trasferimenti a norma del titolo II della convenzione.

b) 84,733 milioni di unità di conto europee per i paesi e territori, nonché i dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:

40,222 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,

28,915 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,

4,000 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali a rischio,

12,126 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva".

.../...

(1) GU n. L 147 del 3.6.1978, p. 39

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal _____

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 76/568/CEE relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (in occasione dell'accessione alla convenzione di Lomé delle Isole Salomone, di Tuvalu e della Dominica)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (1), modificata da ultimo dalla decisione 78/465/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 56,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la decisione 76/568/CEE prevede modifiche nel caso di accessione alla convenzione ACP-CEE di Lomé (3), in appresso denominata la "convenzione", di un paese o territorio d'oltremare divenuto indipendente;

considerando che le Isole Salomone, Tuvalu e Dominica, contemplate nell'allegato I della decisione 76/568/CEE, sono divenute indipendenti ed hanno presentato domanda di accessione alla convenzione; che il Consiglio dei ministri ACP-CEE ha approvato tali domande; che questi Stati hanno depositato gli strumenti di accessione, accedendo in tal modo alla convenzione in data 27 settembre 1978,

e ;

considerando che è quindi opportuno modificare i diversi elenchi che figurano nella decisione 76/568/CEE e gli importi previsti dall'articolo 30,

.../...

(1) GU n. L 176 del 1°.7.1976, pag. 8

(2) GU n. L 147 del 3.6.1978, pag. 39

(3) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 1

DECIDE:

Articolo 1

1. La decisione 76/568/CEE è modificata come segue :

nell'elenco di cui all'allegato I, sono soppresse le seguenti menzioni :

"Dominica", "Isole Salomone" e "Tuvalu".

2. L'articolo 30 è sostituito dal seguente testo :

"Articolo 30

A decorrere dal 1978 si applicano le seguenti disposizioni:

1. L'importo globale degli aiuti della Comunità è ridotto a 115 milioni di unità di conto europee.

2. Questo importo comprende:

a) 104.733 milioni di unità di conto europee provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (1975), in appresso denominato il "fondo", ripartiti come segue:

i) 84.733 milioni di unità di conto europee per gli scopi di cui all'articolo 28, di cui:

- 39,692 milioni di unità di conto europee sotto forma di sovvenzioni,
- 28,915 milioni di unità di conto europee sotto forma di prestiti speciali,

.../...

- 4,000 milioni di unità di conto europee sotto forma di capitali di rischio,
- 12,126 milioni di unità di conto europee sotto forma di riserva;
- ii) 20 milioni di unità di conto europee provenienti anch'essi dal Fondo, sotto forma di trasferimenti a favore dei paesi e territori, per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione;
- b) 10 milioni di unità di conto europee al massimo per gli scopi di cui all'articolo 28, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, ad un abbuono di interessi al tasso del 3%, alle condizioni previste dall'articolo 4 dell'allegato V.

L'onere globale degli abbuoni è imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto a), i).

3. Gli importi previsti sotto forma di sovvenzioni, prestiti speciali e riserva, inizialmente ripartiti in tre parti uguali fra i territori e dipartimenti francesi d'oltremare e i paesi e territori d'oltremare olandesi e britannici, sono ridotti, in seguito all'accessione delle Isole Salomone, Tuvalu e della Dominica, conformemente alla decisione 78/ /CEE.

4. a) Sulla parte destinata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare:

- un importo di 13 milioni di unità di conto europee rimane bloccato fino all'entrata in vigore dell'accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti, firmato l'11 luglio 1975,
- un importo di 7,7 milioni di unità di conto europee è destinato ai dipartimenti francesi d'oltremare,
- un importo di 620.000 unità di conto europee resta destinato all'aiuto finanziario a favore dei paesi e territori d'oltremare più svantaggiati, a prescindere dalle zone cui appartengono.

Allegato III

b) Le somme destinate ai territori francesi d'oltremare ammontano a 12,10 milioni di unità di conto europee, di cui:

- 10,10 milioni di unità di conto europee prelevati sulla parte destinata ai territori e dipartimenti francesi d'oltremare,
- 2,00 milioni di unità di conto europee, conformemente alla decisione 76/569/CEE".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLO STAREX
E ALLE ISOLE SALOMONE, A TUVALU E ALLA DOMINICA

Il Consiglio ricorda che, a norma della procedura prevista dall'articolo 1, paragrafo 5, dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità, gli Stati ACP succitati continueranno a beneficiare della dotazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 3, lettera c) di detto accordo, ma secondo le norme di gestione del titolo II della convenzione ACP/CEE di Lomé.

REGOLAMENTO (CEE)

DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 706/76 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare, per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113;

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n./75 (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio ha stabilito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che le isole Salomone, Tuvalu e Dominica, che figurano nell'elenco dei paesi e territori dell'allegato I di detto regolamento, sono divenute indipendenti;

.../...

(1) GU n. L 141 del 12.6.1969, pag. 1

(2) GU n. L 306 del 26.11.1975, pag. .

(3) GU n.

(4) GU n. L 85 del 31.3.1976, pag. 2

Allegato V

considerando che questi Stati, accedendo alla Convenzione ACP-CEE di Lomé (1) in data 1978, sono diventati Stati ACP di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 706/76; che l'elenco dell'allegato I di detto regolamento va pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le menzioni "Dominica" "Isole Salomone" e "Tuvalu" nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio sono soppresse.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU n. L 25 del 30.1.1976, pag. 2

PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CEE

che modifica l'elenco degli
Stati ACP meno sviluppati

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP/CEE

DECIDE:

Articolo 1

Le Isole Salomone, Tuvalu e Dominica sono aggiunte all'elenco degli Stati ACP di cui all'articolo 48, paragrafo 2, della convenzione. -

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il

Articolo 3

Gli Stati ACP, gli Stati membri e la Comunità sono tenuti ad adottare, per quanto di loro competenza, le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
dei Ministri ACP/CEE

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

stabilita per il bilancio d'esercizio

PORTE PRIMA: STANZIAMENTI D'INTERVENTO

(per azioni già in atto e nuove)

1. Linea di bilancio interessata

- a) Parte entrate titolo 1
- b) Parte spese nulla

2. Titolo della linea di bilancio

- a) Risorse proprie
- b) _____

3. Base giuridica

- a) Basi giuridiche citate nei testi qui allegati.

4. Descrizione, obiettivo(i) e giustificazione dell'azione

a) Entrate

L'accessione delle Isole Salomone, di Tuvalu e della Dominica alla convenzione è di fatto un semplice passaggio dallo statuto PTOM allo statuto Stato ACP. Pertanto non si traduce in alcuna modifica del livello dei prelievi, dei dazi e delle tasse percepiti all'ingresso nel territorio della CEE sui prodotti esportati da questi Stati.

b) Spese

L'accessione di questi Stati non ha alcuna incidenza sul livello delle spese comunitarie.

5. Stanziamenti (in UC)

a) Scadenzario pluriennale

Misura applicabile durante tutto il periodo di validità della convenzione di Lomé.

b) Ritmo di utilizzazione nel corso dell'esercizio in preparazione

Nulla

c) Modello di calcolo

Nulla

6. Regime di controllo previsto

Regime di controllo previsto dal regolamento finanziario del 25 aprile 1973 (risorse proprie) e dalla convenzione di Lomé.

PARTE SECONDA: INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI PER UNA NUOVA AZIONE (1)

7. Costo totale dell'azione durante tutta la durata prevista

Nulla

8. Informazioni sul personale e sugli stanziamenti di funzionamento necessari per la realizzazione dell'azione

L'azione sarà realizzata nel quadro dell'attuale organico della Commissione.

9. Finanziamento dell'azione

L'azione incide soltanto sulla ripartizione degli importi previsti rispettivamente nella convenzione di Lomé per i PTOM e per gli Stati ACP e che sono a carico degli Stati membri. Essa non produce quindi effetti sul bilancio comunitario.

.../...

(1) La decisione della Commissione del 28 novembre 1973 sui nuovi orientamenti in materia di bilancio constata la necessità di predisporre, per una nuova azione, un "memorandum finanziario", che è costituito dalle due parti della scheda finanziaria.